

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
L'Assessore

CALENDARIO VENATORIO 2026-2027

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- visto** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- vista** la legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- vista** la legge regionale 1 settembre 1997, n.33 recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e ss.mm.ii;
- visto** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3*", pubblicato nella GURS del 01.6.2022, n.25;
- visto** il D.P.Reg. n.140/Area 1^/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'On.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- visto** L'articolo 22, comma 54 lett. a) della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 e ss.mm.ii., che così recita: "*a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in esso la densità massima di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'arco della stagione venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio*";
- visto** in particolare l'articolo 19, comma 1, della legge regionale n.33 del 1 settembre 1997 che recita "*l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo*", nonché il comma 1 bis che recita "*I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il*

1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157”;

- visto** il rinvio all'art.18 della legge n.157/1992, previsto dall'art.2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall'art.10 della legge regionale n.7/2001;
- considerato** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
- visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- visto** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
- preso atto** che, in adempimento degli obblighi internazionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, etc.);
- preso atto** che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali;
- considerato** che nella Regione Siciliana, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA), sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia n.217 SIC dei n.218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;
- visto** il decreto n.442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di espressione parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale faunistico venatorio e ss.mm. e ii.;
- viste** le proposte utili alla formulazione del Calendario Venatorio 2026-2027 fornite dai servizi per il Territorio - U.O. 1 Affari Generali - Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell'art. 8, lettera p), della legge regionale n.33/1997, anche a seguito dei suggerimenti dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di competenza;
- sentito** ai sensi dell'art.18 co.1, della L.r. n.33/1997, il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nelle sedute del 19/03/2026 e del 20/05/2026;
- visto** il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale prot. n. 194090 del 24/04/2026;
- visto** il parere dell'ISPRA prot. n. 20567 del 16/04/2026;
- visto** l'art. 18, comma 2, della L.r. n. 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;

considerato che l'art. 25 della legge regionale n. 33/1997 e ss.mm.ii. consente, nelle Aziende Faunistico-Venatorie un prelievo pre-riproduttivo e post-riproduttivo rispettivamente nei mesi di dicembre e giugno;

considerato che i titolari delle Aziende Faunistico-Venatorie, nell'ambito di una razionale gestione della fauna selvatica, all'interno delle medesime aziende, con i Piani di abbattimento inoltrati alle Ripartizioni faunistico venatorie possono prevedere un numero di soggetti prelevabili;

visto l'art. 68 della L.r. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito web della Regione Siciliana;

D E C R E T A

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.2 L'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026-2027 è regolamentato secondo le disposizioni contenute negli allegati "A" e "B", facenti parte integrante del presente decreto.

Art.3 Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nel Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana.

Art.4 L'attività venatoria nelle Isole Minori e nei Siti Natura 2000, dove è consentita con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, sarà successivamente regolamentata con specifici provvedimenti.

Art.5 Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea del sito web istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'Assessore
Sammartino